

Legge regionale 25 maggio 2007, n. 31

Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti).

(Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 01.06.2007)

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della l.r. 19 febbraio 2007, n. 9

Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 9/2007

Art. 3 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 9/2207

Art. 4 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 9/2007

Art. 5 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 9/2207

Art. 6 - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 9/2207

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 19 febbraio 2007, n. 9

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti), nel secondo periodo, dopo la parola "affidato" sono aggiunte le parole: "secondo le competenze loro attribuite dall'ordinamento statale".

Art. 2

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 9/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 9/2007, le parole "all'articolo 5, comma 1, lettera c)" sono soppresse e sostituite dalle parole: "al comma 3".
2. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 9/2007, le parole "dall'articolo 5, comma 1, lettera c)" sono soppresse e sostituite dalle parole: "dal comma 3".
3. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 9/2007 è sostituito dal seguente:
"3. Gli ordini professionali e la Regione Toscana, sulla base di un protocollo di intesa:
a) definiscono i criteri sufficienti per l'ammissione all'elenco dei medici chirurghi, odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine complementari di cui all'articolo 2;
b) definiscono le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge."

Art. 3

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 9/2207

1. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 9/2007, dopo la parola "Toscana" sono inserite le parole: "previa intesa con l'università interessata".

Art. 4

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 9/2007

1. Le lettere c) ed f) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 9/2007, sono soppresse.

Art. 5

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 9/2207

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 9/2007, dopo le parole "possono ottenere" sono aggiunte le parole: "previo parere dell'ordine professionale competente".

Art. 6

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 9/2207

1. Al comma 1 dell'articolo 7 delle l.r. 9/2007, le parole "dell'articolo 5, comma 1, lettera f)" sono soppresse e sostituite dalle parole: "dell'articolo 3, comma 3".